

Whistleblower

Whistleblower è il nome inglese del dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza (pubblico o privato), segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo: letteralmente tradotto sarebbe il “*soffiatore nel fischiotto*”, come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un'azione illegale.

L'istituto è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 54-*bis* del D.lgs. 165/2001.

La norma stabilisce le seguenti tutele a favore del denunciante:

- **anonimato;**
- **divieto di discriminazione;**
- **sottrazione della denuncia all'esercizio del diritto di accesso.**

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha emanato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, al paragrafo 7.5, ribadisce l'obbligatorietà di tale misura di prevenzione della corruzione, che deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC.

La segnalazione è effettuata nell'interesse
dell'integrità della pubblica amministrazione.

Non deve essere, quindi, utilizzata per esigenze individuali, ma finalizzata a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione.

L'istituto è disciplinato anche dall'art. 8 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che, all'ultimo periodo, dispone che il dipendente «*segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza*».

L'art. 54-*bis* presuppone l'identificazione del soggetto segnalante, il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Le segnalazioni possono riguardare sia illeciti penali che situazioni di mal funzionamento dell'amministrazione, a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite al funzionario.

Esemplificando, l'ANAC cita i seguenti casi di: sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L'ANAC specifica che le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il **soggetto sia venuto direttamente a conoscenza** «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Ferma restando la possibilità di segnalare gli illeciti all'autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione, il dipendente riferisce al proprio superiore gerarchico, che nello specifico è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione, ossia nel segretario comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

Procedura per la gestione delle segnalazioni

L'identità del segnalante viene acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità stabilite dall'ANAC.

Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo nel quale sono specificate le modalità di compilazione e di invio.

Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Resta fermo che la segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione, il dipendente può inviare la propria segnalazione direttamente all'ANAC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.